

N° 524 / 2023 SENT./M.  
N° 900 / 2021 R.G.T.  
N° 4001 / 2018 R.G.N.R



**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno **2023**, il giorno **3** del mese di **APRILE**

Il Giudice dott.ssa Simonetta Rotili con l'intervento del P.M. in persona del Dott. Giuseppe Antignani ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**  
( artt. 544 e segg.549 c.p.p. )

nella causa penale

**CONTRO**

**Paradiso Attilio**, nato a Casalbore (AV) il 18/2/1951 e residente in Sant'Angelo a Cupolo in c.da Pastene, libero, assente.

Difeso di fiducia dagli **Avv. Andrea Tranfaglia e Vincenzo Altieri**, entrambi presenti.

**PARTE CIVILE:**

**Casale Rosa**, nata a Napoli il 17/2/1964 e residente in Cervinara (AV) alla via San Paolino, assente.

Rappresentata e difesa dall'**Avv. Roberto Pulcino**, presente.

**IMPUTATO**

(v. foglio allegato)

**CONCLUSIONI**

Il PM chiede condannarsi l'imputato alla pena di mesi tre di reclusione.

La difesa di parte civile si riporta alle conclusioni scritte e a nota spese che deposita.

L'Avv. Vincenzo Altieri chiede assoluzione ex art. 530 I o II comma c.p.p.; in subordine, applicazione dell'art. 131 bis c.p. vista la particolare tenuità del fatto; ancora in subordine, minimo della pena.

L'Avv. Andrea Tranfaglia chiede assoluzione ex art. 530 I o II comma c.p.p.; in subordine, applicazione art. 131 bis c.p.-

Depositata Oggi

31 MAG. 2023

Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario  
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
MARSIGLIA

Estratto

Contumaciale

Art. 548 c.p.p.

Notif. Il \_\_\_\_\_

Fatta comun. Con

racc.n. \_\_\_\_\_ al

P.G.

il \_\_\_\_\_

Irrevocabile il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Estr. \_\_\_\_\_ esecutivo

Procura

il \_\_\_\_\_

Questura

il \_\_\_\_\_

Reperto il \_\_\_\_\_

Redatta scheda

il \_\_\_\_\_

Redatt. Nota spese

il \_\_\_\_\_

Reg. recupero crediti

N° \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE



a. per il reato p. e p. dall'art. 617 *septies* c.p., perché, al fine di recare danno alla reputazione e all'immagine dell'Ispettore Superiore della Polizia di Stato CASALE Rosa, diffondeva, sulla piattaforma web "You Tube", riprese audio e video, compiute fraudolentemente, in assenza di autorizzazione e mediante una fotocamera digitale, di conversazioni svolte in sua presenza e con la sua partecipazione il giorno 02.08.2018 presso gli uffici della Procura della Repubblica di Benevento.

In particolare, PARADISO pubblicava sulla piattaforma web "You Tube", precisamente sul suo canale "Attilio Paradiso", due video dal titolo "Accesso agli atti processuali nella Procura di Benevento" e "Sintesi visione atti nella Procura di Benevento (2.8.2018)", riproducenti quanto era accaduto presso gli uffici della Procura della Repubblica di Benevento in occasione della richiesta di visionare il fascicolo relativo al p.p. 1707/2016 mod. 21 RGNR, nel quale PARADISO era persona offesa.

Precisamente, a seguito del diniego comunicatogli dal personale amministrativo di fare copia fotografica con la propria fotocamera del fascicolo processuale, PARADISO, contrariato e ribadendo con voce alta di non aver bisogno di alcuna autorizzazione per estrarre copie, iniziando una discussione accesa con il predetto personale amministrativo, riprendeva l'Ispettore Superiore della P.S. CASALE Rosa, che lo invitava a compilare il previsto modulo per la richiesta delle copie e nel contempo cercava di riportare la calma senza però riuscirci, in quanto PARADISO continuava ad urlare nei suoi confronti insistendo nella sua richiesta.

Fatti commessi in Benevento il 03.08.2018

b. per il reato p. e p. dall'art. 595, comma 3 c.p., perché, comunicando con più persone, mediante la pubblicazione di video e post attraverso le piattaforme web "You Tube" e "Facebook", offendeva la reputazione dell'Ispettore Superiore della P.S. CASALE Rosa.

In particolare, nei commenti al video dal titolo "Accesso agli atti processuali nella Procura di Benevento" condiviso da PARADISO sul social network "Facebook", scriveva espressioni quali "fetrusi, fesbucchini...stronzi!" e rispondendo al commento di un suo amico che riferendosi alla Casale affermava "si è certificata da sola come una cretina", PARADISO rispondeva "No, s'è cotta nella sua stessa iotta".

Fatti commessi in Benevento il 03.08.2018

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto di citazione diretta a giudizio dell'11/1/2021 si procedeva nei confronti di Paradiso Attilio per i reati a lui ascritti in rubrica.

All'udienza 18/10/2021 il Tribunale ammetteva la costituzione di parte civile di Casale Rosa. La difesa dell'imputato chiedeva termine a difesa, che veniva concesso nulla osservando le altre parti.

All'udienza 24/1/2022 il Tribunale, in assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove così come richieste dalle parti. Le parti producevano documentazione.

All'udienza 11/4/2022 la difesa dell'imputato produceva le sentenze nn. 1470/15 e 989/2021 entrambe emesse dal Tribunale di Benevento e divenute irrevocabili. Veniva esaminata la parte civile Casale Rosa. L'imputato produceva memorie difensive con allegato cd; quindi, le parti, ex art. 493 comma 3 c.p.p., concordavano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dell'annotazione di P.G. a firma del Sovr. PS Giovanni Giorgione riservandosi di porre domande a chiarimento al verbalizzante. Ancora, le parti concordavano l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle annotazioni del 19/2/2019 e 7/2/2019, quest'ultima redatta dall'Isp. PS Nicolino Salomone, teste al cui esame le parti rinunciavano.

All'udienza 18/7/2022 venivano esaminati Cecere Josephine, operatore giudiziario, e Clemente Mario, Isp. Sup. PS, entrambi in servizio presso la Procura della Repubblica di Benevento all'epoca dei fatti.

All'udienza 7/11/2022 venivano esaminati l'Ass. Capo PS Capuano Pierluigi, il Brigadiere Cimmino Domenico e il Lgt. CC Pasquale Furno, all'epoca dei fatti tutti in servizio presso la Procura della Repubblica di Benevento. L'imputato si sottoponeva ad esame.

All'udienza 3/4/2023 il Tribunale, in assenza di ulteriori richieste istruttorie, dichiarava chiuso il dibattimento. Il giudice decideva come da dispositivo del quale dava lettura in udienza.



## MOTIVAZIONE

L'imputato va assolto dai reati a lui ascritti in rubrica perché i fatti non sussistono. Invero, dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi di prova per ritenere correttamente integrati i reati di diffamazione e di diffusione di registrazione fraudolenta attesa la mancanza di un'offesa propriamente detta quanto al delitto di cui all'art. 595 c.p. e l'insussistenza del requisito della fraudolenza unitamente alla carenza dell'elemento soggettivo rispetto al delitto di cui all'art. 617 septies c.p.-

In data 2/8/18 verso le ore 10,30 circa (cfr. relazione di servizio del 18/8/18 in atti) Paradiso Attilio accedeva agli uffici della Procura della Repubblica di Benevento per visionare - nella qualità di persona offesa - il fascicolo processuale avente R.G.N.R. 1707/16 (v. annotazione di servizio del 7/8/18 in atti). Durante la consultazione accadeva che l'imputato discutesse animatamente con il personale di cancelleria in quanto il primo lamentava il mancato ritrovamento di documenti ancorché ritualmente depositati mentre i secondi ammonivano il Paradiso di non essere autorizzato a fotografare o filmare gli atti contenuti nel fascicolo. La discussione richiamava l'attenzione, oltre che del personale amministrativo, anche dell'Isp. PS Casale Rosa, la quale interveniva su sollecitazione dell'operatrice giudiziaria Cecere Josephine. In tale circostanza, la parte civile si qualificava quale ispettrice di Polizia e invitava il Paradiso a seguire la procedura indicata dal personale civile relativa all'estrazione di copie di atti processuali (cfr. deposizione Casale Rosa, ud. 11/4/22). La parte civile veniva resa edotta dall'Ass. PS Pierluigi Capuano, nel frattempo intervenuto, che l'imputato stesse registrando la scena dal momento che notava una luce rossa accesa sulla fotocamera digitale - "*abbastanza grossa*" (cfr. deposizione Cimmino, ud. 7/11/22) - in uso al Paradiso poggiata sul tavolo. Durante la discussione tra l'Isp. Casale e il Paradiso intervenivano anche il Brig. Cimmino e il Sovr. PS Giorgione per ripristinare l'ordine e placare gli animi. Il Sovr. Giorgione, conclusasi la lite, unitamente alla sig. Di Gioia Maria controllava a distanza, per i successivi settanta minuti, l'imputato mentre consultava il fascicolo. Paradiso Attilio lasciava il palazzo di giustizia alle ore 13.20 circa (cfr. annotazione di servizio del 7/8/18 in atti).

Il giorno dopo la lite (3/8/18), Casale Rosa apprendeva dai colleghi in servizio presso la Procura della Repubblica di essere diventata famosa poiché figurava in un video caricato sia sul sito "YouTube" sia sulla piattaforma social "Facebook", entrambe pagine pacificamente ricondotte all'imputato. A quel punto la parte civile apriva *"la pagina e stavo su YouTube e c'erano il video... Su Facebook prima di cliccare c'era la mia immagine, il mio viso, e poi c'erano vari commenti suoi e di altri personaggi che dicevano... A un certo punto mi evidenziava anche le parti basse per non prendermi in viso e diceva: "Queste sono le patane e le puttane della Procura di..."*. In sostanza, si trattava dei video girati dal Paradiso il giorno precedente in Procura: si vedeva la presenza della parte civile e veniva riprodotta la discussione di cui si è dato sopra conto. Casale Rosa notava, poi, che sotto il video denominato "Accesso agli atti processuali nella Procura della Repubblica" caricato sulla piattaforma "Facebook" vi erano dei commenti del tipo "bionda focosa" "si è certificata da sola come una cretina" "merdacce" "fetrusi, fesbucchini, stronzi" scritti rispettivamente da tale Pippo Quaranta (primo, secondo e terzo commento riportato) e Paradiso Attilio (quarto commento) (cfr. documentazione prodotta ud. 24/1/22). La parte civile si determinava a denunciare dal momento che era stata derisa anche a lavoro per il fatto della "patana". L'imputato, sottopostosi ad esame, ha riferito di avere portato con sé la macchina fotografica - *"enorme, cioè non si può nascondere"* - e di aver eseguito due registrazioni, la prima, brevissima, per inquadrare il fascicolo consultato, la seconda, più lunga, poi pubblicata, poiché *"interesse mio era di registrare le provocazioni che io dovevo incassare dalla signora Casale che non m'ascoltava"* (cfr. esame Paradiso, ud. 7/11/22). Quanto ai commenti "bionda focosa" "si è certificata da sola come una cretina" "merdacce" Paradiso Attilio ha affermato che si trattava di espressioni a lui non riferibili essendo state scritte da altri utenti di "Facebook"; invece, rispetto all'espressione "fetrusi, fesbucchini, stronzi" l'imputato confermava di esserne il redattore, ma precisava che si trattava di *"affermazione generica di persone che frequentano Facebook e offendono e dicono delle cose non proprie"*. Ancora, la sua risposta *"no, s'è cotta nella sua iotta"* al commento di tale Pippo Quaranta *"si è*

Q

*certificata da sola come una cretina*” non era da ritenersi offensiva dal momento che “*iotta*” è la traduzione dialettale del termine acqua.

Alla stregua delle risultanze processuali l'imputato va assolto dai reati a lui ascritti perché i fatti non sussistono.

Il delitto di cui all'art. 595 comma 3 c.p. contestato non è correttamente integrato trattandosi di condotta priva di carica di offensività: l'espressione “*No, s'è cotta nella sua iotta*” non può certamente ritenersi lesiva della onorabilità e della reputazione della parte civile Casale Rosa essendo “*iotta*” la traduzione dialettale del termine acqua. Anche il commento “*fetrusi, fesbucchini, stronzi*” non appare un'offesa rivolta alla Casale essendo resa nei confronti di un numero di destinatari - verosimilmente di sesso maschile - non individuato né individuabile.

Parimenti non integrato è il delitto di cui all'art. 617 septies c.p. contestato all'imputato capo a) della rubrica.

Anzitutto, difetta l'elemento della fraudolenza che deve connotare la registrazione.

Invero, durante la visione del filmato di min. 10 e sec. 40 si nota Casale Rosa che, avvertita da un collega, risponde di sapere che Paradiso Attilio stava effettuando una ripresa peraltro aggiungendo che “*Paradiso Attilio registra tutto*”.

Orbene, qualificata fraudolenta l'attività di registrazione effettuata con inganno all'insaputa del soggetto ripreso o registrato, appare evidente nel caso di specie la sua insussistenza: Casale Rosa era ben consapevole che Paradiso Attilio stesse registrando la scena come si evince dal video. La registrazione, pertanto, pur non espressamente autorizzata, non può dirsi effettuata fraudolentemente.

Non sussistente è pure il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice: dal contenuto del video registrato e caricato sulle piattaforme YouTube e Facebook la condotta dell'imputato non appare assistita dalla specifica volontà di recare danno all'altrui reputazione, ma più in generale dall'intento di informare gli utenti di Facebook e Youtube di presunte criticità nella tenuta dei fascicoli negli uffici della Procura. Paradiso Attilio ha, d'altra parte, chiarito di aver registrato la scena al solo

scopo di difendersi rispetto alle provocazioni dell'ispettrice Casale. ( cfr. pag. 21 del verbale fono-registrato).

Per tutto quanto sopra esposto Paradiso Attilio va assolto dai reati a lui ascritti in rubrica perché i fatti non sussistono.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve Paradiso Attilio dai reati ascrittigli in rubrica perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni sessanta per il termine di deposito della motivazione.

Benevento 3/4/2023

IL GIUDICE  
dott.ssa Simonetta Rotili

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento, 21 MAG. 2023

Il Funzionario Giudiziario  
DR.SSA GIOVANNA MARSIGLIA



,  
a  
o  
a  
o  
e  
al  
la  
io  
di  
la  
lo